



Alla C.A.  
del Dirigente Scolastico  
del personale Docente  
delle Famiglie

## **Comunicazione n.18/2024: pubblicazione di immagini/video degli alunni sul web**

Ritorno sull'argomento della **diffusione online di foto e video degli alunni**, che in questo periodo diventa questione da gestire con attenzione in considerazione di recite ed eventi di fine anno scolastico. Come già evidenziato nei mesi scorsi, il **Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)** e il **Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria**, hanno inviato una nota all'USR Calabria per investire l'ufficio circa la questione delle **troppe immagini di minori diffuse sui siti e canali social** delle istituzioni scolastiche. Con la nota, si invita la Direzione Generale a trasmettere ai dirigenti scolastici, in qualità di Titolari del trattamento, delle raccomandazioni e dei suggerimenti per gestire in maniera adeguata questo tipo di trattamento.

Ho avuto più volte modo di ricordarvi che, seppur il consenso delle famiglie è ritenuto base giuridica per questo trattamento, riguardando prevalentemente alunni minori è prudente adottare adeguate misure per la pubblicazione online di foto/video.

Nella nota si fa riferimento al documento di indirizzo del **Garante Privacy "La scuola a prova di privacy"**, riprendendo le raccomandazioni che il Garante indirizza alle famiglie circa lo **"sharetting" (condivisione online) delle immagini dei propri figli, ed estendendole alla scuola e al suo personale**: *"Postare foto e video di diversi momenti della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni (nome o età o luogo in cui è stato ripreso) contribuisce a definire l'immagine e la reputazione online. Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori. I minori, inoltre, potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti o non essere d'accordo con l'immagine di sé stessi che si sta costruendo"*.

Il **Garante Privacy** fornisce dunque alcuni suggerimenti, rivolti alle famiglie ed estensibili alla scuola, da adottare nella pubblicazione delle immagini, tra cui:

- 1. rendere irriconoscibile il viso del minore o coprirlo con una "faccina" emoticon**
- 2. limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network**

Il CO.RE.COM e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza rivolgono quindi un invito ai responsabili e al personale scolastico, a limitare quanto più possibile la pubblicazione di immagini che ritraggono minori se non necessarie all'attività scolastica, soprattutto sulle piattaforme di condivisione di contenuti (social) e adottando le misure di oscuramento dei volti. Nel caso in cui la condivisione venga ritenuta utile per qualsiasi ragione, vanno tenuti in debito conto la normativa e i suggerimenti del Garante privacy.

Vi ricordo che, se per qualche motivo, **si rendesse necessaria per la scuola la pubblicazione con i volti degli alunni in chiaro** (es. partecipazione ad un dato progetto/concorso/attività che richiede necessariamente la pubblicazione in chiaro) è **obbligatorio acquisire il consenso delle famiglie** prima di effettuare la diffusione delle foto/video sul web, e le pubblicazioni vanno sempre fatte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati.



Raccomando però di evitare più possibile questo tipo di diffusione, preferendo immagini nelle quali **i volti dei bambini non siano visibili** (es. di spalle o delle sole mani durante le attività) o vengano **schermati/coperti per renderli irriconoscibili**. In questo caso non è necessario il consenso delle famiglie, si garantisce la tutela del minore e ciò consente di proteggerli da un potenziale uso illegittimo delle immagini da parte di terzi.

Mi preme inoltre sottolineare che vedo, troppo spesso, **docenti che pubblicano sui propri profili social personali foto e video dei bambini della scuola** ripresi durante attività di varia natura, sicuramente mossi da buoni propositi di mettere in risalto l'operatività della scuola e dei bambini. Tuttavia devo ricordare che, **anche se la scuola ha acquisito il consenso** per la diffusione in chiaro delle immagini per alcune attività, **il consenso deve intendersi circoscritto ai canali web della scuola e non anche dei singoli dipendenti**, i quali si trovano spesso a pubblicare immagini/video di cui il Dirigente scolastico non è informato e per i quali potrebbe non aver raccolto il consenso. E' quindi opportuno che anche i dipendenti, se vogliono pubblicare immagini delle attività svolte, seguano gli stessi suggerimenti sopra descritti (oscuramento volti).

Si ricorda, inoltre, che sempre nel **Vademecum "La scuola a prova di privacy"**, il **Garante** ha specificato che *"Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e NON alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In tali casi la diffusione di immagini dei minori richiede, di regola, il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale e delle altre persone presenti nelle fotografie e nei video"*.

Quindi il **genitore che intendesse pubblicare sui social** immagini e/o video che riprendono il/la proprio/a figlio/a ma che contengono anche le immagini di altri bambini, **deve avere il consenso degli altri genitori**, i quali potrebbero non voler vedere diffuse le immagini dei propri figli sul web.

Il fenomeno della condivisione online dei minori sta diventando un problema preoccupante su cui si sta ponendo molto l'attenzione, tant'è che è stata presentata una proposta di legge alla Camera di Deputati per tutelare il diritto all'immagine e alla riservatezza dei minori e combattere lo "shareting" (condivisione) sui social da parte delle famiglie.

La scuola, i dipendenti, le famiglie devono agire nel **rispetto primario della tutela del minore** e ricordo, al riguardo, l'art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private [...], l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*.

Si raccomanda la diffusione della presente a **docenti e genitori, tenuti al rispetto delle indicazioni del Garante e della tutela dei minori**.

Data 29/05/2024

Cordiali Saluti  
Dott.ssa Anna CIMA